

**Ricorso proposto il 1° agosto 2011 — Hartmann/UAMI  
(Nutriskin Protection Complex)**

(Causa T-415/11)

(2011/C 298/38)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 maggio 2011, procedimento R 1524/2010-1;
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «Nutriskin Protection Complex» per prodotti delle classi 3 e 5 — registrazione n. 8 995 086.

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda di registrazione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009, in quanto la domanda di registrazione del marchio comunitario «Nutriskin Protection Complex» non sarebbe né descrittiva in relazione ai prodotti delle classi 3 e 5 né priva di carattere distintivo, poiché, da un lato, l'elemento costitutivo «Nutriskin», a causa del carattere insolito della combinazione, riporta a un concetto che non creerebbe alcuna impressione direttamente descrittiva e, dall'altro, in quanto il convenuto si sarebbe limitato a dedurre dal significato descrittivo del marchio del quale è stata chiesta la registrazione l'asserita mancanza di carattere distintivo.

**Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Biotronik SE/UAMI  
— Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)**

(Causa T-416/11)

(2011/C 298/39)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Biotronik SE & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Reich e S. Pietzcker)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltd<sup>a</sup> (San Paolo, Brasile)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 maggio 2011, procedimento R 1156/2010-2;
- accogliere l'opposizione alla registrazione di marchio comunitario n. 5378071 con riferimento a tutti i prodotti delle classi 9 e 10;
- in subordine, rinviare l'opposizione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per ulteriori valutazioni, conformemente alla sentenza del Tribunale;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltd<sup>a</sup>.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «CARDIO MANAGER» per prodotti delle classi 9 e 10 — registrazione n. 5 378 071.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo «CardioMessenger» per prodotti delle classi 9 e 10.

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* da un lato, violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, in quanto sarebbe dimostrata l'utilizzazione del marchio «CardioMessenger» conformemente ai requisiti di luogo e di tempo nonché di estensione e natura e, dall'altro, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e dell'art. 41 del regolamento n. 207/2009, dato che sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

**Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Laboratoire  
Bioderma/UAMI — Cabinet Continental (BIODERMA)**

(Causa T-427/11)

(2011/C 298/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Laboratoire Bioderma (Lione, Francia) (rappresentante: avv. A. Teston)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Cabinet Continental (Parigi, Francia)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 28 febbraio 2011;
- respingere l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato presentata dalla società Cabinet Continental;
- condannare l'UAMI e/o il richiedente la dichiarazione di nullità a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso;
- condannare il richiedente la dichiarazione di nullità a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

## Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* marchio denominativo «BIODERMA» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — marchio comunitario n. 3 136 892

*Titolare del marchio comunitario:* Laboratoire Bioderma

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* Cabinet Continental

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* la domanda di dichiarazione di nullità è stata presentata sulla base dell'art. 52, n. 1, lett. a), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 207/2009.

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 3 136 892

*Motivi dedotti:* violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 75 del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione impugnata sarebbe erronea per quanto attiene, tra l'altro, al significato del marchio di cui trattasi in lingua greca e alla percezione che di detto marchio ha il pubblico greco.

## Ricorso proposto l'8 agosto 2011 — Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED)

(Causa T-435/11)

(2011/C 298/41)

*Lingua processuale:* l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Universal Display Corp. (New Jersey, USA) (rappresentanti: A. Poulter e C. Lehr, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Ribaltare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 maggio 2011, nel procedimento R 215/2011-2.
- Accogliere la richiesta di registrazione del marchio comunitario ed autorizzarla a procedere alla pubblicazione.

## Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio denominativo «UniversalPHOLED» per prodotti appartenenti alla classe 1 — Richiesta di marchio comunitario n. W01015224

*Decisione dell'esaminatore:* Rigetto della richiesta di marchio comunitario

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore nell'analisi della registrabilità della richiesta del marchio comunitario «UniversalPHOLED»

## Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Golden Balls/UAMI — Intra-Press (GOLDEN BALLS)

(Causa T-437/11)

(2011/C 298/42)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e S. Smith, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Intra-Press (Boulogne-Billancourt, Francia)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2011, nel procedimento R 1310/2010-1, nella parte in cui dichiara che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è accolto per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 16.
- Condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso o, in subordine, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso.

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* La ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio denominativo «GOLDEN BALLS» per prodotti appartenenti alle classi 9, 21 e 24 — Richiesta di marchio comunitario n. 6324164